

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I SERVIZI DI
RACCOLTA INTEGRATA,
TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E PULIZIA
SUOLO PUBBLICO**

adottato e modificato
dal Consiglio Comunale
con delib. n. 38 del 26.05.2020



Città di
TREVIGLIO



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 - OBIETTIVO	5
Art.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
Art.3 - PRINCIPI GENERALI.....	6
Art.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art.5 - ESCLUSIONE	8
Art.6 – DEFINIZIONI.....	8
 TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	 14
Art.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	14
Art.8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI ED UTENZE SPECIALI	16
Art. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	17
Art.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	24
Art. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI	25
Art. 12 - FORME DI GESTIONE	25
Art. 13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	26
Art. 14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	26
Art.15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA	27
Art.16 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	27
Art.17 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA.....	28
Art. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO.....	29
Art. 19 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI	31
Art.20 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI	33
ART.21 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI	34
Art.22 – CENTRI DI RACCOLTA.....	34
Art.23 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA.....	35

ART.24 - RACCOLTA SU CHIAMATA E RACCOLTE SPERIMENTALI	35
Art.25 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	36
ART.26 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	38
Art.27 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	39
Art.28 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA	40
Art.29 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI.....	41
TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE	43
Art.30 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	43
Art.31 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	43
ART. 32 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	43
Art.33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	44
Art.34 - VOLANTINAGGIO.....	45
ART.35 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA.....	45
Art.36 - AREE DI SOSTE PER NOMADI	46
Art.37 - SGOMBERO DELLA NEVE	46
Art.38 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI.....	47
TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI	48
Art.39 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.....	48
Art.40 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO	48
Art.41 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI.....	50
Art.42 - VIGILANZA E CONTROLLO.....	50
Art.43 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	50
Art.44 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI	51
Art.45 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.....	51
Art.46 - SANZIONI	52
ALLEGATO “A”	56
PRASSI OPERATIVA PER LA CONSEGNA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	56

ALLEGATO “B”	59
CARATTERISTICHE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	59
ALLEGATO “C”	62
CARATTERISTICHE LOCALE IMMONDEZZAIO O PIAZZOLA ECOLOGICA DI OGNI FABBRICATO.....	62
ALLEGATO “D”	64
PRASSI OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI SU CHIAMATA.....	64

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OBIETTIVO

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.
2. La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza dei produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
3. L'andamento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve essere oggetto di una relazione annuale da sottoporre al Consiglio comunale.

Art.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 e 205 del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 e dell'art.15 della l.r. n.26 del 12.12.2003, nel rispetto dei criteri definiti nel decreto legislativo e della legge regionale citata, nonché dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta n. X/1990 del 20.06.2014.

Art.3 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
- devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. A tal scopo il Comune provvede a:

- a) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla

vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;

- b) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
- c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di potere avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e di smaltimento;
- d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale.

Art.4 - CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Art.5 - ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

Art.6 – DEFINIZIONI

1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:

2. Materiali:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e di cui il detentore si

disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (allegato 1 del presente regolamento);

materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art.181 bis del D.Lgs 152/2006;

sottoprodotto: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non abbia l'obbligo e non intenda disfarsi, dotati di un valore economico di mercato e delle ulteriori caratteristiche definite all'art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;

rifiuto urbano residuo: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità da avviare alla termovalorizzazione ovvero allo smaltimento finale in impianto autorizzato;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 217/2006 e s.m.i.

combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale, ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario,
- 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità,
- 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

combustibile da rifiuti di elevata qualità (CDR Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata;

imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, a meno che non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita;

rifiuto ingombrante: il rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, a prescindere dalla presenza o meno di sostanze pericolose o riciclabili.

3. Soggetti

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene. Attività ed operazioni qualificanti

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo queste operazioni;

conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;

cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;

recupero: le operazioni descritte nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (allegato 2 del presente regolamento);

riciclaggio: l'attività tesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;

riutilizzo: l'attività tesa a produrre beni partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;

reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006 (allegato 3 del presente regolamento);

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le operazioni di smaltimento consistenti nel deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2007 (allegato 4 al presente regolamento), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs 152/2007;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni definite all'art.183, comma 1, lettera m del D.Lgs 152/2007 (allegato 5 al presente regolamento);

spazzamento: rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fossi e canali;

isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni differenziate di rifiuti urbani;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per

il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del D.M. 8.4.2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

piattaforma: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 DEL D.LGS. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006, indicati al successivo art.7 del presente regolamento.
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

3. Sono rifiuti speciali:

- 1) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
 - 2) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006;
 - 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - 5) i rifiuti da attività commerciali;
 - 6) i rifiuti da attività di servizio;
 - 7) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete;
 - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - 11) il combustibile derivato dai rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/2006.

Art.8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI ED UTENZE SPECIALI

1. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
2. Si definiscono pertanto utenze speciali tutti quei soggetti, iscritti a ruolo tributario in funzione della normativa vigente, che necessitano di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei propri rifiuti diverso dalle condizioni standard sancite dagli articoli 16-17-18 del presente regolamento ovvero caratterizzate da modalità di conferimento non a bordo strada, numero di passaggi settimanali ulteriori, ubicazione del conferimento all'interno del proprio perimetro di proprietà, modalità di raccolta e conferimento diverse dallo standard utilizzato, tipologie dei rifiuti conferiti diverse dal servizio standard sia per rifiuti urbani che per rifiuti speciali nei limiti di assimilabilità di cui all'articolo precedente.
3. Il servizio viene attivato su richiesta dell'interessato e previo verifica da parte del soggetto gestore circa la possibilità tecnica di espletare il servizio richiesto ed è attuato mediante la sottoscrizione di una convenzione onerosa a carico del richiedente dove saranno dettagliate tutte le modalità tecnico- economiche a cui dovranno attenersi le parti.
4. Per i rifiuti da cantiere edilizio e/o stradale si rimanda al successivo articolo. Come per le utenze speciali è sempre presente la possibilità del convenzionamento con il Comune di Treviglio nei limiti e nelle tipologia dei rifiuti assimilabili agli urbani di cui al precedente art. 8 e con il rispetto dei criteri della differenziazione dei rifiuti di cui al successivo art. 14.

Art. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettronici (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del D.Lgs. 151/2005:

R1 – Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori);

R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici);

R3 – Apparecchiature contenenti componenti pericolose (televisori, monitor, schermi);

R4 – Altri RAEE (computer, telefoni cellulari, telefoni fissi, citofoni, calcolatrici, ecc.);

R5 – Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon, tubi fluorescenti, ecc.);

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale di cui all'art.21 del presente Regolamento;
- alla ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel caso in cui la dimensione dei rifiuti sia tale da poterli qualificare come "ingombranti"; in questo caso, occorre chiedere all'Ufficio Ambiente di usufruire del servizio di raccolta su chiamata, attenendosi alle indicazioni dell'Ufficio medesimo riguardo alle modalità e agli orari per il conferimento in strada dei rifiuti di cui trattasi.

In ogni caso, la movimentazione deve essere eseguita con cautela, facendo attenzione a non compromettere l'integrità dei componenti che contengono materiali o liquidi pericolosi per l'ambiente.

Il Comune può attivare la raccolta il deposito temporaneo di tali rifiuti anche a favore di comuni limitrofi o di imprese private, previa la stipula di una convenzione che definisca le modalità di conferimento e le relative tariffe.

2. Imballaggi

Viene definito:

imballaggio per la vendita o primario l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o secondario, l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o terziario, l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali ferroviari marittimi e aerei.

rifiuto di imballaggio, ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;

imballaggio riutilizzabile, l'imballaggio o la componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

utente finale, il soggetto che, nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

consumatore, il soggetto che, fuori dall'esercizio di un'attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

produttori, i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, come definito nel Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti e di massimizzazione della raccolta differenziata, promuove i sistemi di distribuzione delle merci basati sul "vuoto a rendere" nonché il conferimento separato di determinate tipologie di imballaggi, in modo da favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il rimpiego o riutilizzo. degli imballaggi.

3. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I veicoli a motore e i rimorchi, nonché rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,

devono essere conferiti dai proprietari o dai detentori che ne siano entrati in possesso, pubblici o privati, ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo a uno dei concessionari o delle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta sopra citati, qualora ne acquisti uno nuovo.

I veicoli a motore, i rimorchi e i rifiuti costituiti da loro parti rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile, sono conferiti ai suddetti centri di raccolta con le procedure definite nel decreto 22 ottobre 1999 n.460 o con altro provvedimento sostitutivo, emanato in attuazione dell'art. 231, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

4. Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006.
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti indicati all'art.5, tabella 1, del DM 3.8.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché apparecchi sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene

effettuata dalle utenze domestiche mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta da parte degli utenti.

Per il conferimento di macerie sciolte derivanti da piccoli lavori domestici svolti direttamente da utenze residenziali, si determina in 0,25 mc (corrispondente a n. 10 bidoni da 25 litri) la quantità massima conferibile all'anno da ogni utenza domestica presso il centro di raccolta differenziata comunale in funzione delle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata.

Il materiale raccolto verrà conferito presso impianto di recupero autorizzato.

I rifiuti inerti prodotti da utenze non domestiche non possono essere conferiti al circuito di gestione comunale.

5. Rifiuti derivanti da attività' di manutenzione delle infrastrutture a rete, manutenzione ed assistenza sanitaria

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura, ovvero con il luogo in cui il materiale tolto dall'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica deve essere effettuata entro 60 giorni. La documentazione relativa alla valutazione tecnica, unitamente ai registri di carico e scarico del materiale, è conservata per 5 anni.

I rifiuti derivanti da manutenzione ed assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.

6. Oli e grassi esausti

I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta comunale. Qualora detenuti in ragione della propria attività professionale, occorre conferirli ai consorzi di cui all'art. 233 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in cui questi ultimi fossero impossibilitati ad adempiere alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio, ecc. degli oli e dei grassi vegetali, animali o minerali esausti, possono stipulare contratti con la ditta che gestisce il servizio comunale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, compatibilmente con l'autorizzazione in suo possesso, per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

7. Rifiuti cimiteriali "trattati"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nel D.P.R. 254/2003, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazioni e estumulazioni" ed avviati ad impianti di termovalorizzazione autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani. In particolare, devono essere conferiti e raccolti in modo differenziato i rifiuti vegetali.

8. Indumenti

Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti al Centro di Raccolta. Il conferimento al C.d.R. per le "utenze non domestiche" potrà avvenire previa stipula di apposito contratto con il Comune, mentre per i soggetti che dispongono degli idonei titoli

autorizzativi potranno organizzare anche raccolte presso le singole abitazioni.

9. Rifiuti urbani pericolosi

Si considerano rifiuti urbani pericolosi prodotti dalle utenze domestiche:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti;

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta comunale da parte degli utenti.

La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

10. Rifiuti sanitari

Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel DPR 254 del 15.7.2003.

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art.2, lettera g) del DPR 254/2003 devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento, dando atto che le grandi utenze saranno oggetto di condizioni particolari, previste in apposite convenzioni con il Comune.

Art.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Sino a nuove disposizioni da parte della Regione o dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006, il Comune gestisce in regime di privativa (nelle forme di cui all'art.113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) le operazioni di raccolta, spazzamento, gestione Centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo la classificazione di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni e delle o.n.l.u.s e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, limitatamente alle attività per le quali, ai sensi del DM 120/2014, non necessiti

dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categorie 1 e 5. Le Cooperative sociali possono essere invece coinvolte anche in attività per le quali ai sensi del DM 120/2014, necessita dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categorie 1 e 5.

Art. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

1. Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento.
2. La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti, ai quali devono essere date tutte le necessarie informazioni all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
3. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, assimilati e non assimilati, e dei rifiuti pericolosi deve avvenire secondo le modalità richiamate alla voce "Deposito temporaneo", nell'art.6 del presente Regolamento.

Art. 12 - FORME DI GESTIONE

1. Le attività di cui all'art.9 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune mediante affidamento ad una o più imprese specializzate, con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000.
2. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti affidatari, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006.
3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti raccolti, il Comune o la ditta affidataria del

servizio stipulano apposite convenzioni con impianti di trattamento autorizzati.

Art. 13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;
- migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali la frazione umida degli scarti alimentari, i residui vegetali e il legno;
- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;

- i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.
- Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art.15 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

1. Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Per le Utenze isolate, che devono depositare i rifiuti in luogo prestabilito o presso le piattaforme comunali, il regolamento tributario vigente potrà prevedere riduzioni tariffarie.

Art.16 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.

3. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
4. Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:
 - servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
 - servizi di raccolta tramite contenitori stradali (solo per pile e farmaci);
 - servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
 - servizi di raccolta su chiamata per i rifiuti ingombranti.
5. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli.
6. I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Treviglio.
7. L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

Art.17 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. La raccolta porta a porta periodica è programmata per zone, in giorni fissi.
2. Il calendario dei giorni e degli orari della raccolta ed il materiale informativo per il corretto conferimento dei rifiuti, devono essere pubblicati sul sito del Comune e consegnati, a cura dell'Ufficio Anagrafe, a tutti i nuovi residenti e a coloro che cambiano zona di residenza.

3. Lo stesso materiale informativo deve essere disponibile presso altri Uffici comunali ed, in particolare, presso L'Ufficio Ambiente.
4. La frequenza della raccolta dei rifiuti porta a porta è stabilita, indicativamente, come segue:
 - una volta alla settimana per i rifiuti indifferenziati, per gli imballaggi di plastica, per il vetro e il barattolame, per la carta;
 - due volte alla settimana per la frazione umida.
5. La frequenza di raccolta della frazione organica può occasionalmente essere ridotta ad una sola volta alla settimana qualora uno dei due giorni stabiliti venga a coincidere con una festività. Il Comune può altresì variare l'orario, il giorno di raccolta nonché la frequenza, anche per periodi limitati, al fine di migliorare l'efficienza del servizio o per necessità particolari.
6. E' fatta salva la possibilità di frequenze diverse per i produttori di rifiuti speciali assimilati, convenzionati con il Comune per il quale si rimanda al Regolamento tributario vigente (vedi art. 8).

Art. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.
2. Per le utenze condominiali la raccolta dei rifiuti avviene su base condominiale pertanto è necessario organizzare uno spazio (coperto o scoperto) interno al condominio dove ogni utente ivi residente ed iscritto a ruolo TARI possa conferire il proprio rifiuto in maniera differenziata prima del conferimento a bordo strada nel giorno di raccolta. Le caratteristiche del

locale immondezzaio o della piazzola ecologica sono dettagliate nell'Allegato "C".

3. E' vietato introdurre nei sacchi o nei contenitori:

- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari ancora imballati);
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- materiale acceso o non completamente spento;
- liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
- materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;

4. E' altresì vietato:

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano completamente il loro contenuto;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
5. I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
6. Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Qualora siano utilizzati sacchetti o contenitori dotati di microchip, di codici a barre o altro strumento di identificazione, l'esame deve limitarsi ad accertare la violazione, senza procedere ad ispezioni puntuali, finalizzate ad individuare il conferente.

Art. 19 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

1. Il Comune effettua il servizio di raccolta porta a porta periodica delle seguenti frazioni di rifiuto:
- imballaggi in plastica (con inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti – anche in polistirolo -, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; piatti e bicchieri puliti da eventuali frazioni organiche (sono escluse le posate) e grucce appendiabiti. Restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio);
 - carta e cartone (con inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio);
 - vetro e lattine;

- residui alimentari (frazione umida);
 - secco indifferenziato (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei RAEE, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi).
2. Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:
- a) sacchi gialli a perdere, in polietilene, per gli imballaggi in plastica;
 - b) borse di carta, cartoni o contenitori rigidi bianchi per la raccolta della carta e del cartone;
 - c) contenitori rigidi o bidoni blu per la raccolta congiunta del vetro e del barattolame.
 - d) sacchetti biodegradabili inseriti in contenitori rigidi, verdi, dotati di coperchio, per la raccolta della frazione umida organica, che residua della preparazione o consumazione dei pasti o dei prodotti alimentari, nonché per gli imballaggi di plastica biodegradabile, contrassegnati dal marchio del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
 - e) sacchi grigi a perdere, in polietilene, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
3. E' vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.
4. Il Comune, compatibilmente con le risorse previste nel Piano Finanziario annuale per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale, fornisce annualmente a tutti gli utenti i sacchi, distinti nelle differenti tipologie, necessari per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti secondo le caratteristiche contenute nell'allegato "B" ed assicura, secondo le modalità che verranno disciplinate con apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale sulla base delle indicazioni dell'allegato "A", la progressiva

distribuzione di contenitori rigidi per la carta, il vetro e l'umido, alle sole alle utenze domestiche con l'obiettivo di giungere ad una diffusione capillare. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchi e i contenitori forniti dal Comune e, in loro mancanza, devono usare sacchi del tutto simili e contenitori comunque adeguati. Fino ad avvenuta consegna dei contenitori rigidi di cui sopra, gli utenti devono conferire la frazione umida, la carta e il vetro e le lattine utilizzando propri contenitori, conformi a quanto indicato nei precedenti punti c), d) ed e).

5. I contenitori rigidi con una capacità superiore a 60 litri per il vetro/lattine e per la frazione umida e con una capacità superiore a 120 litri per la carta, dovranno essere esclusivamente di tipo ribaltabile con attacco DIN.

Art.20 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

1. L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:
 - I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
 - i sacchi ed i contenitori devono essere esposti non prima delle 19.00 nel caso in cui avvenga il mattino seguente;
 - il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
 - i contenitori utilizzati per il conferimento della frazione organica dei rifiuti dovranno essere lavati a cura degli utenti;

- i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza entro due ore dall'avvenuto svuotamento; è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva.
2. E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti.
 3. Fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi in apposito locale immondezzaio, o in idonea area esterna. Le caratteristiche del locale immondezzaio o della piazzola ecologica sono dettagliate nell'Allegato "C".
 4. E' vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.

ART.21 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI

1. La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, i Centri di raccolta comunali. L'Ufficio Ambiente stabilisce il numero, la tipologia e la capacità volumetrica e la collocazione dei contenitori. I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

Art.22 – CENTRI DI RACCOLTA

1. Il Comune di Treviglio dispone di due Centri di Raccolta (ex D.M. 8.4.2008), uno situato in via S. Eutropio, uno in via Vasco De Gama. Essi integrano i servizi comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

ed assimilati, in quanto consentono il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.

2. La gestione e la fruizione da parte dell'utenza dei Centri di Raccolta è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

Art.23 – FREQUENZE E MODALITA' PARTICOLARI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta con periodicità particolare si riferiscono alle frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e alle grandi utenze, impossibilitate a detenere i rifiuti fino al giorno settimanale di raccolta.
2. Qualora la produzione di rifiuti sia superiore alla norma, potranno essere utilizzati cassonetti o cassoni posizionati in loco, da noleggiare o da acquistare a cura dello stesso utente.
3. Le modalità di conferimento e le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall'Ufficio Ambiente in relazione alle tipologie di rifiuti.

ART.24 - RACCOLTA SU CHIAMATA E RACCOLTE SPERIMENTALI

1. Il servizio di raccolta su chiamata riguarda i rifiuti ingombranti, compresi i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di grandi dimensioni nella misura di un numero massimo di pezzi a richiesta pari a cinque.
2. Il servizio avviene, di norma, il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa fra le ore 9.00 e le ore 16.00, previa specifica richiesta dell'utente all'Ufficio Comunale competente, entro il lunedì precedente alla raccolta.
3. L'esposizione dei rifiuti a cura dell'utente deve avvenire esclusivamente il giorno di raccolta e per i rifiuti oggetto di prenotazione.

4. I rifiuti devono essere suddivisi per frazione merceologica e ammassati a livello del piano stradale e/o del marciapiede, se esistente, per facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi, senza creare intralcio al passaggio pedonale o veicolare. La prassi operativa per il conferimento su chiamata di rifiuti ingombranti è contenuta nell'Allegato "D".
5. L'Amministrazione Comunale potrà attivare in via sperimentale e su singoli quartieri forme alternative di raccolta porta a porta mediante bidoni personalizzati dotati di microchip che permetteranno di valutare la reale quantità di rifiuto differenziato ed indifferenziato conferito da ciascuna utenza in modo da modellizzare una ripartizione più equa dei costi del servizio di igiene ambientale sulla base del principio comunitario "chi inquina paga" contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e dei principi generali e dei criteri contenuti negli art. 3 e 4 del presente regolamento.
6. Dopo la conclusione positiva della sperimentazione, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di estendere tale modalità a tutta la cittadinanza al fine dell'introduzione della cosiddetta "tariffazione puntuale" di cui all'art. 1 comma 667 e 668 della Legge 147/2013 e DM 20/04/2017 in attuazione della "strategia delle 3R" (riduci, ricicla, riusa) oppure di procedere con ulteriori fasi sperimentali nel rispetto dei principi generali e della normativa nazionale e comunitaria vigente.

Art.25 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni avviene in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Dpr 254 del

15.7.2003 e dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla D.D.G. n.25100 del 23 marzo 1999.

2. Le ossa rinvenute durante le operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte nelle apposite cassette per essere ritumulate, inviate alla cremazione o depositate nell'ossario comune.

3. Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc:

Devono essere confezionati in contenitore idoneo, di materiale resistente, e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti urbani da esumazioni e estumulazioni"; possono essere provvisoriamente depositati, qualora necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero.

4. Lo smaltimento finale avviene presso un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi della vigente normativa.

5. Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.:

Devono essere raccolte e depositate separatamente, se non presentano rischi di pericolosità, per essere inviate al recupero tramite rottamazione.

6. Terriccio da esumazioni e/o estumulazioni:

Ove non presenti particolari contaminazioni e risulti del tutto simile a terriccio analogo, può essere riutilizzato all'interno del cimitero.

7. Rifiuti inerti:

I rifiuti inerti ingombranti quali vasi di terracotta o cemento, devono essere accatastati in luogo indicato dal responsabile della custodia del cimitero; i rifiuti lapidei possono essere recuperati o inviati a discariche autorizzate per rifiuti inerti.

8. Altre tipologie di rifiuto:

I restanti rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in modo differenziato in contenitori specifici per:

- rifiuti organici e compostabili quali fiori, rami, piante, carta non plastificata o trattata, terra ecc.;
- rifiuti in plastica e polistirolo, come vasi, imballaggi, ecc.;
- rifiuti in materiale ferroso e in vetro.

ART.26 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici:

- strade e piazze comunali;
- strade vicinali classificate di uso pubblico;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso

fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;

- viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;
- rive dei corsi d'acqua superficiali.

3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria.

4. Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

5. Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d'acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Treviglio, anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o gestionali.

Art.27 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria.
3. Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regola la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

Art.28 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'IGIENE PUBBLICA

1. Sono definiti servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti urbani esterni quelli di seguito elencati.

2. Pulizia fontanelle

Con periodicità stabilita dagli uffici competenti si provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

3. Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

In caso di necessità gli uffici competenti provvederanno alla disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.T.S. competente.

Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, il Comune provvede all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche.

4. Spurgo dei pozzetti stradali, caditoie e griglie dei corsi d'acqua

Il Comune o l'impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombre le griglie dei corsi d'acqua, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

5. Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte dell'Ufficio ambiente o della Polizia locale, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
- la pulizia periodica dei monumenti pubblici.

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi complementari sono stabilite dal Comune in relazione alle necessità.

Art.29 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI

1. Allo scopo di garantire la pulizia di vie e aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune cura l'installazione e la manutenzione di appositi cestini/contenitori.

2. Quest'ultimi devono essere svuotati con la frequenza stabilita nel capitolato che regola i rapporti con la ditta affidataria del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti; lo svuotamento deve includere la sostituzione dei sacchetti di cui devono essere necessariamente dotati. Qualora necessario, i cestini/contenitori devono lavati e disinfettati.
3. E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:
- i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
 - i rifiuti pericolosi;
 - i rifiuti ingombranti;
 - i RAEE, anche se di piccole dimensioni.
4. Ove vi sia spazio sufficiente e vi sia una maggior propensione al conferimento di rifiuti potenzialmente riciclabili, devono essere progressivamente installati cestini dotati di comparti separati per il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto. Nei luoghi utilizzati, anche spontaneamente, come punti di ritrovo dei cittadini devono essere installati cestini/contenitori dotati di comparti per i mozziconi delle sigarette.

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

Art.30 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

Art.31 – LOCALI ED AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

1. I gestori di esercizi pubblici devono mettere a disposizione dei clienti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a seguito dell'acquisto di giornali, alimenti, bevande, ecc.. Gli esercenti che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita. La stessa disposizione vale anche per i parcheggi di negozi e supermercati.

ART. 32 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da qualsiasi altra manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere

mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite una volta terminato il loro uso.

2. All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'Ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente Regolamento. L'Ufficio Ambiente provvede, contestualmente all'occupazione delle aree, a consegnare agli occupanti gli appositi sacchi e contenitori, verificando che siano in numero adeguato alle necessità.
3. A decorrere dall'1.1.2009, la somministrazione di cibi e bevande durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazioni su aree pubbliche deve avvenire usando solo stoviglie e posate riutilizzabili o realizzate in materiale completamente biodegradabile, che possano essere conferite con la frazione umida dei rifiuti domestici.
4. All'atto della domanda per l'occupazione delle aree e per lo svolgimento delle manifestazioni devono essere specificate le condizioni di cui sopra e il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire previo versamento di un importo a titolo di cauzione, di importo adeguato alla superficie occupata e ai giorni di durata della manifestazione, per garantire la corretta conduzione dell'area occupata.
5. La cauzione viene restituita al termine delle attività autorizzate, dopo che il personale preposto dal Comune ha accertato il rispetto delle condizioni di cui sopra.

Art.33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, provocando lo spargimento sull'area

pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art.34 - VOLANTINAGGIO

1. Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali. E' vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze. Qualora fosse rilevata la distribuzioni di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine, al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.

ART.35 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA

1. Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
3. I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale

vengono definite le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata ed i costi.

4. I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc.
5. L'Ufficio competente al rilascio dei permessi per costruire provvede a pubblicizzare il contenuto del presente articolo tramite scheda informativa da inserire nella propria modulistica.

Art.36 - AREE DI SOSTE PER NOMADI

1. Le aree assegnate alla sosta dei nomadi sono soggette al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicando i criteri per la differenziazione dei rifiuti riciclabili e di quelli pericolosi. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art.37 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante:
 - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
 - lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate.

2. In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.
3. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.
4. E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
5. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove (preferibilmente all'interno delle proprietà) fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Art.38 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

6. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i giardini. Le deiezioni devono essere raccolte a cura della persona che conduce l'animale e devono essere conferite negli appositi contenitori stradali o, in loro assenza, nei cestini/contenitori stradali riservati ai rifiuti indifferenziati.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.
2. Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa.
3. Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n.626/94, e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. E' garantito ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della L. n. 300/70.

Art.40 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo,

natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.
3. E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto.
4. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
6. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
7. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 8.6.2001 n.231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni.
8. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.41 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

1. Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di un apparecchio fototrappola o di una telecamera.
2. In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario. In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

Art.42 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e dell'Ufficio Ambiente nonché di altri dipendenti individuati dall'Amministrazione comunale, anche per periodi di tempo limitati e per situazioni specifiche, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale.
2. Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

Art.43 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze

contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art.44 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla l.r.26/2003 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Lombardia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art.45 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta

affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

Art.46 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate in allegato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.
2. L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articoli	Descrizione violazione	Sanzione in €
11 comma 3	Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilati	Da 75 a 450
9 comma 3	Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi pericolosi	Da 75 a 250
9 comma 10	Conferimento improprio di rifiuti sanitari	Da 50 a 500
19 comma 3	Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili.	Da 50 a 200
18 comma 3	Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti diversi da quelli a cui è destinato.	Da 25 a 150
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti pericolosi.	Da 50 a 300
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi.	Da 50 a 300
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiale acceso o non completamente spento	Da 50 a 300
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di liquidi o materiali impregnati di liquidi	Da 50 a 300
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiali metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento	Da 25 a 150
18 comma 3	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di oggetti taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti	Da 50 a 500
18 comma 4	Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi	Da 25 a 150
18 comma 4	Conferimento di rifiuti in borse e sacchi non trasparenti, che occultano completamente il contenuto	Da 25 a 150
18 comma 4	Conferimento di rifiuti all'esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi non piegati	Da 25 a 150

19 comma 2	Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento	Da 25 a 150
19 comma 2	Conferimento della frazione umida in sacchi non biodegradabili	Da 25 a 250
20 comma 1	Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale	Da 50 a 300
20 comma 4	Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio di raccolta	Da 25 a 150
20 comma 1	Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti	Da 25 a 250
20 comma 4	Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dall'Ufficio Ambiente	Da 50 a 300
22 comma 5	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunale al di fuori degli orari previsti	Da 50 a 500
22 comma 5	Conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta comunali senza utilizzare gli appositi contenitori e le modalità di conferimento previste	Da 50 a 500
24 comma 3	Conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta su chiamata in modo non conforme alle previsioni	Da 50 a 300
25 comma 8	Conferimento di rifiuti non conformi a quelli previsti per ciascuno dei contenitori collocati nel Cimitero cittadino	Da 25 a 150
26 comma 4	Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione	Da 50 a 300
29 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni	Da 50 a 200
29 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi	Da 50 a 300
29 comma 3	Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti	Da 50 a 300
29 comma 3	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni	Da 50 a 300
29 comma 4	Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i diversi comparti, ove presente	Da 50 a 300
30	Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area	Da 25 a 300

	privata	
32 comma 3	Utilizzo di stoviglie e/posate usa e getta in feste e manifestazioni aperte al pubblico	Da 50 a 300
34	Volantinaggio in modo difforme da quello consentito	Da 50 a 500
35 comma 1	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività di tinteggiatura e di edilizia	Da 50 a 500
37 comma 2 e 3	Mancato spalamento della neve e spargimento di sali antigelo atossici	Da 50 a 300
37 comma 5	Mancata rimozione di autoveicolo che crea intralcio allo spazzamento della neve e alla viabilità	Da 50 a 500
37 comma 4	Mancata rimozione di festoni e lame di ghiaccio protesi su vie e aree pubbliche	Da 50 a 500
38	Mancata pulizia delle deiezioni canine	Da 25 a 150
40 comma 1	Abbandono di rifiuti urbani	Da 25 a 300
40 comma 1	Abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani	Da 50 a 400
40 comma 1	Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE	Da 50 a 500
40 comma 3	Combustione all'aperto di rifiuti vegetali	Da 25 a 300
40 comma 3	Combustione all'aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici.	Da 50 a 500
40 comma 4	Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri	Da 25 a 500
43 comma 1	Inosservanza di prescrizioni disposte con ordinanza sindacale	Sanzione penale

ALLEGATO "A"

PRASSI OPERATIVA PER LA CONSEGNA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Il Comune mette a disposizione in comodato d'uso gratuito delle utenze residenziali i seguenti contenitori al fine di favorire e sviluppare la raccolta differenziata:
- Organico (FORSU) colore verde da 10/20/25/50/120/240 litri (ultimi due carrellati)
- Carta e cartone colore bianco da 50/70/120/240/360 litri (ultimi tre carrellati)
- Vetro e barattolame colore blu da 25/50/120/240 litri (ultimi due carrellati)

Le varie tipologie di contenitori sono soggette alla disponibilità del momento in funzione degli acquisiti periodici effettuati dal Comune.

I contenitori per la raccolta differenziata vengono assegnati ai richiedenti per la prima fornitura in sede di attivazione dell'utenza TARI o se mai consegnati in precedenza, secondo i seguenti criteri. In caso di necessità particolari oltre la schematizzazione seguente, il personale comunale provvederà in termini comparativi.

Organico (FORSU) (colore verde)

- Bidoncino da 10 litri (sottolavello) agli utenti privati residenziali
- Bidone da 20/25/50 litri agli utenti privati residenti in ville mono familiari o in complessi sforniti di un'area deposito rifiuti comune
- Bidone carrellato da 120/240 litri ai condomini da almeno 6 unità immobiliari

Carta e cartone (colore bianco)

- Bidone da 50/70 litri a tutti gli utenti privati residenti in ville mono familiari o in complessi sforniti di un'area deposito rifiuti comune
- Bidone carrellato da 120 litri ai condomini da 5 a 7 unità immobiliari
- Bidone carrellato da 240 litri ai condomini da 8 a 16 unità immobiliari
- Bidone carrellato da 360 litri ai condomini da 17 a 25 unità immobiliari

NB.: per le attività commerciali si valuterà la dimensione dell'attività e le specifiche necessità esposte dal richiedente

Vetro e barattolame (colore blu)

- Bidone da 25/50/70 litri a tutti gli utenti privati residenti in ville mono familiari o in complessi sforniti di un'area deposito rifiuti comune
- Bidone carrellato da 120 litri ai condomini da 7 a 12 unità immobiliari
- Bidone carrellato da 240 litri ai condomini da 13 a 18 unità immobiliari

NB.: per le attività commerciali si valuterà la dimensione dell'attività e le specifiche necessità esposte dal richiedente

Accolta la domanda di fornitura bidoni, l'utente avrà poi un mese di tempo per recarsi senza appuntamento presso il magazzino comunale ubicato in via Pietro Nenni 13 per il ritiro del materiale assegnatogli.

Resta a carico dell'utenza:

- la collocazione dei contenitori all'interno dello stabile, nel locale adibito alla raccolta rifiuti o in altra area interna di facile accesso,
- la custodia giornaliera e la igienizzazione periodica dei contenitori,

- la sostituzione dei bidoni nel caso di eventuali furti, vandalismi, rotture accidentali o per l'usura,
- l'esposizione ed il ritiro dei contenitori nei giorni e negli orari prescritti.

ALLEGATO "B"

CARATTERISTICHE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il kit sacchi per la raccolta differenziata si compone di:

1) Rifiuto indifferenziato (sacco grigio):

- n. 25 sacchi in LDPE (polietilene a bassa densità) proveniente da materiale riciclato/rigenerato, con aggiunta di polietilene lineare per aumentare l'elasticità e resistenza,
- colore grigio semitrasparente,
- stampa su sacco ad 1 colore di Logo e scritta "Comune di Treviglio" e sotto "Raccolta rifiuto secco indifferenziato" secondo lo schema che verrà fornito,
- misure 70 x 100 cm,
- rotolo da 25 pezzi,
- con legaccio per la chiusura del sacco (in alternativa anche senza legaccio),
- senza saldatura sul fondo (in alternativa anche con saldatura di fondo e soffietti laterali),
- spessore 22 micron,

2) Rifiuto di plastica (sacco giallo)

- n. 25 sacchi in LDPE (polietilene a bassa densità) proveniente da materiale riciclato/rigenerato, con aggiunta di polietilene lineare per aumentare l'elasticità e resistenza,
- colore giallo semitrasparente,

- stampa su sacco ad 1 colore di Logo e scritta "Comune di Treviglio" e sotto "Raccolta Differenziata Plastica" secondo lo schema che verrà fornito,
- misure 70 x 100 cm,
- rotoli da 25 pezzi;
- con legaccio per la chiusura del sacco (in alternativa anche senza legaccio),
- senza saldatura sul fondo (in alternativa anche con saldatura di fondo e soffietti laterali),
- spessore 16 micron,

3) Rifiuto organico (sacchetti in mater-bi)

- n. 100 sacchetti in mater-bi, conforme a norma UNI EN 13432/2002, biodegradabilità di 45 gg circa,
- 42 x 50 cm adatti ai contenitori da 15 litri,
- stampa su sacco ad 1 colore di anno di produzione, Logo e scritta "Comune di Treviglio" e sotto "Rifiuto organico – FORSU – Solo per avanzi freddi di cibo in genere: carne, ossa, verdura, frutta, uova, pesce, pane, pasta, riso, formaggi, ecc. ESCLUSI i contenitori (barattoli, vaschette, lattine)" con le indicazione dei rifiuti conferibili e marchio della certificazione con numero di licenza "ok compost" o equivalente attestante la conformità alla norma EN13432 secondo lo schema che verrà fornito,
- grammatura 18 g/mq,
- rotolo da 50 pezzi,
- norme di riferimento EN13432 (per la qualità del materiale) e UNI 11451 (per tipi, requisiti e metodi di prova),

4) Shopper per la consegna del kit sacchi RD

- n. 1 shopper biodegradabile e compostabile a norma EN 13432, secondo le vigenti normative per l'asporto delle merci dotato di maniglie per il trasporto,
- dimensione cm 30+18x60,
- Stampato con marchio della certificazione con numero di licenza "ok compost" o equivalente attestante la conformità alla norma EN 13432,
- lo shopper serve per contenere i sacchi per raccolta differenziata di cui sopra

ALLEGATO "C"

CARATTERISTICHE LOCALE IMMONDEZZAIO O PIAZZOLA ECOLOGICA DI OGNI FABBRICATO

Ogni immobile residenziale o non residenziale ubicato sul territorio comunale deve essere dotato di locale immondezzaio o in alternativa di piazzola ecologica interna dove ogni utente ivi residente ed iscritto a ruolo TARI possa depositare il proprio rifiuto in maniera differenziata prima del conferimento a bordo strada nel giorno di raccolta. Entrambi i tipi di installazione devono essere opportunamente dimensionate dal progettista dell'immobile secondo le specifiche necessità delle utenze insediabili nell'immobile di cui è a servizio. Tale locale/piazzola deve essere ubicato a distanza dai locali di abitazione tale da evitare la creazione di molestie igienico-sanitarie agli stessi o ad altri locali afferenti alla proprietà di terzi. Deve inoltre essere dotato di presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e scarico regolamentare delle acque reflue dotato di pozzetto sifonato, e dovranno inoltre essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa contro i topi ed i parassiti in genere. Per ogni specifica ulteriore si fa riferimento al Titolo III del Regolamento Locale di Igiene ed in particolare al punto dal 3.4.56 e seguenti.

- **Locale immondezzaio**

E' un locale chiuso e coperto, con altezza minima interna di 2,00 m dotato di porta metallica di dimensioni minime 0,90*1,80 m. Il pavimento e le pareti, dotati di raccordi arrotondati, sono costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile come le piastrelle. E' dotato di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata all'esterno. Può essere posizionato all'interno del corpo del fabbricato o in corpo separato.

- **Piazzola ecologica interna**

E' un'area a cielo libero ma appositamente segregata e coperta alla vista. Il pavimento, e le eventuali pareti, sono costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile come le piastrelle. Il pavimento può essere costituito da una platea impermeabile.

ALLEGATO "D"

PRASSI OPERATIVA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI SU CHIAMATA

Per rifiuto ingombrante si intende tutto ciò che con una normale diligenza non entra in un autoveicolo.

Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su chiamata non va confuso con lo svuotamento/trasloco dei materiali contenuti nella propria abitazione e pertinenze. Pertanto il personale G.Eco non è autorizzato a recarsi direttamente all'interno dei locali dell'utente o nelle aree private dello stesso. Al fine esplicativo e non esaustivo, nella definizione di rifiuto ingombrante sono compresi: divani, poltrone, letti, materassi, armadi, frigoriferi, lavatrici, televisori (solo se grandi dimensioni) ed altri grandi elettrodomestici. NON sono compresi: sfalci del verde, piccoli elettrodomestici, piani di cottura, lettiere degli animali, sedie, mensole, macchine da cucire, forno a microonde, condizionatori, scaldabagno, lavandino, vaso igienico, bidet, ecc. (indicativamente tutto ciò che entra nel bagaglio di una autovettura).

Il mancato possesso di un automezzo per il trasporto dei propri rifiuti ingombranti ai Centri di Raccolta e/o una età avanzata non sono titolo sufficiente per accedere al servizio di ritiro rifiuti ingombranti gestito dal Comune.